

DCO 433/2012/R/efr

Primi orientamenti inerenti le modalità operative per la valorizzazione degli investimenti in efficienza energetica nell'ambito delle gare per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 5 dicembre 2012

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni e proposte relativamente al documento di consultazione 433/2012/R/efr con il quale l'Autorità presenta i primi orientamenti ai fini della definizione delle modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, con riferimento agli investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica.

Una regolazione chiara e completa di tali modalità operative si ritiene essenziale per consentire fin dalle prime gare d'ambito, alle imprese partecipanti, di effettuare le relative previsioni di investimento in modo adeguato e coerente, tenendone debito conto nei corrispondenti piani economico-finanziari, e di effettuare quindi offerte razionali ed equilibrate su un parametro rilevante ai fini dell'attribuzione dei punteggi di gara.

Anigas condivide il fatto che gli orientamenti presentati nel documento abbiano necessariamente carattere preliminare in quanto l'attuazione delle previsioni proposte ha come presupposto indispensabile la definizione del quadro normativo di riferimento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per gli anni successivi al 2012.

Posto quanto sopra Anigas, pur nella consapevolezza di interloquire con un diverso soggetto istituzionale, intende evidenziare fin da ora le significative criticità ed incertezze strettamente derivanti dall'attuale quadro normativo delineato dal decreto n. 226/2011; tali criticità, come correttamente affermato dalla stessa Autorità nel DCO, potranno essere risolte solo in parte con la definizione degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

In merito agli orientamenti posti in consultazione, pur preliminari, si evidenziano già aspetti di notevole criticità applicativa, in particolare riconducibili:

- ad una gestione molto complessa delle interazioni tra le previsioni del D.M. 226/11 e l'attuale quadro normativo/regolatorio del meccanismo dei TEE, con aspetti di indeterminatezza ed elevati costi di gestione a carico delle imprese e quindi del sistema;
- all'evidenziata incertezza sugli sviluppi del quadro normativo di riferimento sul meccanismo dei TEE dal 2013 e sull'estensione, che si ritiene assolutamente necessaria, del contributo tariffario oggi previsto nell'ambito

di tale meccanismo (peraltro in misura insufficiente a coprire gli effettivi costi sostenuti dai soggetti obbligati) anche ai titoli derivanti dagli investimenti sostenuti dai gestori per rispettare gli impegni assunti in sede di gara.

Simili criticità ed elementi di incertezza rendono di conseguenza estremamente difficili e aleatorie le previsioni di investimento al riguardo di cui tener conto in sede di gara.

Proprio per questo dovrebbero essere individuate soluzioni che per quanto possibile minimizzino gli impatti sia in termini gestionali e di organizzazione del sistema che in termini di aggravio finanziario dei già elevati oneri previsti. In questo senso le soluzioni dovrebbero “integrare” quanto più possibile gli obblighi derivanti dal Regolamento nella già prevista regolazione del meccanismo dei TEE senza introdurre ulteriori complessità, con il rischio di generare confusione e accavallamento di discipline, che invece si ritiene debbano seguire un’impostazione di regolazione unitaria e/o coerente.

A tal fine, ove necessario, potrebbero semmai essere richieste ai Ministeri competenti (magari con l’occasione delle prossime previste disposizioni sull’efficienza energetica) riformulazioni, integrazioni o chiarimenti delle previsioni di cui al D.M. 226/11 in materia.

In attesa della definizione del nuovo quadro normativo e regolatorio di riferimento (fino al 2020) in materia di efficienza energetica e del relativo meccanismo dei TEE, pertanto, al fine di non rallentare l’avvio delle gare, potrebbero essere in prima battuta adottate, d’intesa con i Ministeri competenti, soluzioni semplificate di applicazione transitoria di quanto previsto dal D.M. 226/11.

Una volta consolidatosi – ci si augura comunque a breve – il quadro delle norme in materia, potrebbero poi essere adottate soluzioni più organiche e complete. Si ritiene quindi che dovranno essere effettuate (e si auspicano in ogni caso) ulteriori successive consultazioni sull’argomento, dopo il completamento delle norme principali di riferimento.

Si osserva inoltre, come meglio precisato in risposta ai singoli spunti di consultazione, che alcune assunzioni prese a base dell’ipotesi di soluzione prefigurata nel DCO non sembrano sempre coerenti.

L'ipotesi, ad esempio, che il valore assoluto degli impegni assunti in sede di gara sia destinato a crescere con la progressiva assegnazione delle concessioni, non sembra considerare che tale valore assoluto potrebbe variare anche non in crescita nel caso in cui il quadro normativo di riferimento estenda – come sembra potrebbe avvenire – la platea dei soggetti obbligati a soggetti diversi da quelli attualmente previsti.

Al riguardo si riterrebbe quanto meno dovuta una prima modifica normativa – che si auspica venga attuata al più presto –ricomprendendo tutti i distributori gas indipendentemente dal numero di clienti finali serviti. Ciò in particolare al fine di rimuovere un'ingiustificata asimmetria nei confronti delle imprese in funzione delle loro dimensioni.

Per ultimo, se il decreto ministeriale aveva come intento quello di incentivare il distributore a compiere interventi in efficienza energetica non sta certamente perseguendo la sua *ratio*: nella realtà non solo non si delineano particolari benefici per la collettività ma si incrementa potenzialmente il rischio di contenziosi con gli Enti Locali.

Quale conseguenza di tale *status quo* l'Autorità ha delineato con il DCO 433/2012 una procedura che l'Associazione reputa complessa e per certi aspetti difficile da gestire, andando per certi aspetti oltre il contenuto del dettato ministeriale.

Anigas comunque si rende disponibile sin d'ora a partecipare ad un tavolo d'incontro con le istituzioni coinvolte al fine di individuare soluzioni volte a risolvere le criticità e gli ostacoli relativi alla gestione del meccanismo di valorizzazione degli investimenti in efficienza energetica proposto nella presente consultazione.

Spunti per la consultazione

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Si ritiene necessario evidenziare altri ambiti di possibile interazione tra le disposizioni del Regolamento sin qui esaminate e l'attuale normativa in materia di TEE?

Anigas condivide gli ambiti di interazione enunciati tra le disposizioni del Regolamento in merito alla definizione e alla verifica degli impegni di investimento in efficienza energetica assunti in sede di gara e la disciplina generale del meccanismo dei TEE, ma evidenzia come le stesse si delineino complicate in virtù della progressività del succedersi delle concessioni nei vari ambiti di competenza.

Per quanto riguarda gli investimenti ritenuti ammissibili, si ritiene che la previsione di considerare tali solo gli investimenti/interventi realizzati successivamente all'aggiudicazione della gara vada oltre quanto stabilito dal D.M. 226/11 e costituisca un ingiustificato elemento restrittivo che sarebbe introdotto dall'Autorità, rendendo ancor più circoscritto il perimetro delle iniziative ammissibili. L'art. 8, comma 6, del Regolamento prevede infatti che il gestore è "tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara" ma non indica che tali interventi dovranno comunque essere realizzati solo successivamente all'aggiudicazione della gara. L'art. 13, comma 1, lettera e), d'altra parte, qualifica gli investimenti di efficienza energetica come "da effettuare nell'ambito gestito" senza specificare che gli investimenti debbano essere posti in atto necessariamente dopo l'aggiudicazione della gara, ma riferendo solo la localizzazione geografica di effettuazione degli stessi all'ambito considerato.

La possibilità di adempiere agli obblighi assunti in sede di gara in termini di investimenti di efficienza energetica anche tramite interventi già effettuati nell'ambito considerato (ma ovviamente i cui TEE corrispondenti non sono ancora stati utilizzati/annullati) consentirebbe:

- maggiore flessibilità per le imprese nel raggiungimento del proprio obiettivo d'obbligo,

- possibilità di presentare in sede di gara interventi di efficienza energetica già realizzati (che venendo ad esser sfruttati a livello d'ambito, non potrebbero più esserlo per il raggiungimento delle quote di obiettivo nazionale, richiedendo a tali fini l'acquisizione di titolarità di uguali, corrispondenti quote)
- migliore e più rapida pianificazione degli investimenti da parte delle imprese.
- possibilità di accorciare (di almeno un anno) le tempistiche di sviluppo delle diverse fasi di verifica del rispetto degli impegni assunti in esito alle gare presentate dall'Autorità nel DCO al punto 2.17.

In merito alla riferibilità degli investimenti di efficienza energetica agli usi finali del gas naturale quale ulteriore requisito di ammissibilità degli interventi presentati in sede di gara, l'interpretazione indicata dall'Autorità nel DCO, che considera come iniziative ammissibili solo quelle che diano luogo al rilascio di TEE di tipo II, sembra troppo restrittiva rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera e), del D.M. 226/11, che si ritiene possa e debba essere applicato in maniera più generale.

Al fine di favorire infatti una maggior presenza di progetti e di titoli sul mercato utilizzabili ai fini degli adempimenti derivanti dagli impegni assunti in sede di gara e favorendo quindi maggior flessibilità per le imprese, si potrebbero considerare come "interventi relativi agli usi finali di gas naturale" non solo quelli direttamente rivolti alle utenze finali, ma anche quelli che apportano, sia pur indirettamente, benefici in termini di riduzione negli usi finali di gas naturale, e tra questi anche gli interventi di cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei quali si può determinare una riduzione dei consumi di gas naturale.

Si propone quindi di considerare al riguardo, oltre ai TEE di tipo II, anche i titoli derivanti da interventi da cogenerazione ad alto rendimento (TEE II-CAR).

Inoltre, visto che il D.Lgs. 115/08, ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, equipara al risparmio di gas naturale (titoli di tipo II) il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione (titoli di tipo III), oltre agli interventi che danno luogo a titoli di tipo II dovrebbero essere considerate anche le iniziative che determinano la produzione di titoli di tipo III.

Come già evidenziato nella premessa, per quanto riguarda i soggetti obbligati, si riterrebbe indispensabile una modifica normativa, nel senso quanto meno di rimuovere l'esenzione dall'obbligo per i distributori con meno di 50.000 clienti finali per superare un'ingiustificata asimmetria di trattamento in funzione delle dimensioni delle imprese.

Inoltre si reputa non sempre verificabile la affermazione secondo la quale (punto 2.2) il vincitore di una sola gara diverrà automaticamente soggetto obbligato ai sensi dell'attuale disposto normativo (decreto ministeriale 21.12.07), e questo perché:

- non tutti i 177 ambiti a gara sono relativi a più di 50.000 utenze servite (ad esempio gli ambiti: Valle d'Aosta, Isernia, Belluno, Ragusa, Siracusa e altri, secondo i dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico) e quindi non è detto che qualunque operatore dovesse vincere anche solo una gara diventerà automaticamente soggetto obbligato ai sensi dell'attuale disposto del D.M. 21.12.2007; di conseguenza anche la formula ipotizzata al punto 2.9 del DCO andrebbe rivista (non è detto infatti che $V_{gas_{TUTTI}}$ sia uguale a V_{gas_i});
- l'ipotesi, pur ragionevole, che il valore assoluto degli impegni assunti in sede di gara sia destinato ad aumentare con la progressiva assegnazione delle concessioni, non considera che tale valore assoluto potrebbe variare anche non in senso di crescita nel caso in cui il quadro normativo di riferimento estenda la platea dei soggetti obbligati anche a soggetti diversi dalle imprese di distribuzione gas.

Per quanto riguarda la formulazione prevista per il calcolo dei TEE si evidenzia che il legislatore ha stabilito che il parametro T sia riferito agli obiettivi nazionali definiti anno per anno, con ciò introducendo un altro significativo elemento di incertezza relativo agli investimenti da garantire nell'arco del periodo della concessione. Per queste motivazioni si auspica l'introduzione di una modifica legislativa atta a modificare il meccanismo di aggancio agli obiettivi nazionali. Infatti, per dare certezza al Gestore occorre "cristallizzare" il quantitativo di Titoli offerti in Gara, applicando la formula con riferimento agli obiettivi riferiti alla situazione relativa all'anno di effettuazione della gara, che verrà mantenuta poi costante per l'intera durata della concessione.

Si tratta poi di definire il numero di anni per cui questi TEE verranno prodotti.

In considerazione di un tempo medio di 2 – 3 anni per la realizzazione del progetto di EE, la produzione dei TEE avviene presumibilmente dal terzo anno in avanti e presumibilmente terminerà alcuni anni dopo il termine dell'affidamento;

Si propone pertanto :

- Di specificare che il gestore potrà disporre dei TEP prodotti con scadenza successiva al termine dell'affidamento per i propri obiettivi nazionali e/o per il successivo affidamento o venderli al successivo gestore
- di riparametrare la produzione della percentuale annuale offerta per 12 anni spalmando tale valore totale sugli anni restanti della durata dell'affidamento.

L'articolazione proposta garantirebbe comunque l'ottemperanza a quanto previsto espressamente nel testo principale del decreto, in quanto il Gestore si impegna non solo su una percentuale, ma anche in termini assoluti sul numero di TEE da conseguire. (*“la quota per la quale si è impegnato in sede di gara”*)

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2

Si condividono gli orientamenti inerenti le modalità operative di attuazione delle disposizioni del Regolamento in materia di definizione e verifica degli impegni di investimento assunti dal gestore in sede di gara? Se no, quali elementi della procedura si riterranno meritevoli di modifica e per quali ragioni?

Si ritiene che vi siano spazi di ulteriore semplificazione di tale procedura o che sia invece necessario introdurre ulteriori aspetti di dettaglio?

In merito alle modalità operative di attuazione delle disposizioni del *Regolamento* si ritiene che il meccanismo così come proposto dall'Autorità, oltre a non risultare completamente chiaro per ciò che riguarda le tempistiche (secondo cui la verifica in termini cumulati risulterebbe possibile solo a partire dal quarto anno di concessione), appare di notevole complessità gestionale e

rischia di innescare contenziosi in quanto alcune attività di verifica sono assegnate al soggetto di cui all'art.2, comma 5, del D.M. 226/11.

In merito alla richiesta di annullamento dei TEE che i distributori obbligati dovrebbero richiedere, si rileva come tale disciplina non trovi riscontro nel dettato ministeriale. Pertanto, anche alla luce della affermazione circa la successiva negoziabilità dei TEE (punto 5.1) occorre chiarire se l'annullamento rileva ai soli fini della stazione appaltante oppure se comporta la cancellazione dei titoli stessi.

In un'ottica di maggiore semplificazione si potrebbero poi prevedere due sole date di adempimento degli obblighi di efficienza energetica (30 maggio per obiettivo "nazionale" e 30 settembre per obiettivo "d'ambito").

Inoltre per rendere meno complessa e rapida la procedura di accertamento degli obblighi di efficienza adempiuti, si potrebbe disporre che la stazione appaltante predisponga una dichiarazione con la quale certifichi l'assolvimento dell'obbligo da parte del soggetto obbligato.

Si ritiene inoltre il meccanismo proposto risulta inoltre caratterizzato da un eccessivo *lag* temporale tra il momento in cui il gestore deve riconoscere il valore dei titoli da generare in favore degli Enti Locali concedenti ai sensi dell'art. 8, comma 6, del *Regolamento* e il momento in cui dovrebbe avvenire l'effettivo annullamento dei titoli con conseguente riconoscimento del contributo tariffario per i titoli addizionali.

Questa condizione, come anche peraltro delineato nel DCO (punto 2.17), farebbe sì che, al termine della durata della concessione in caso di cambio gestore a seguito della nuova gara per l'affidamento del servizio, il gestore uscente rimanga obbligato verso gli Enti concedenti per un non trascurabile periodo di tempo, con potenziali inefficienze e complessità dal punto di vista del rapporto con gli Enti locali nei cui confronti il rapporto di gestione del servizio si è già concluso.

Al fine di semplificare la procedura di verifica del rispetto degli impegni assunti, si propone di svincolarne la tempistica rispetto a quella di verifica del raggiungimento delle quote obbligatorie di obiettivo nazionale, secondo quanto precisato in risposta allo spunto per la consultazione n. 3. La verifica dei due obiettivi dovrebbe essere inoltre del tutto indipendente.

Con riferimento al Punto 2.12 del DCO, si ritiene che la verifica “geografica” sarà riscontrabile sul Progetto presentato all’Aeeg dal Gestore o dal soggetto terzo che ha realizzato l’intervento, e certificata in base alle comunicazioni che l’Aeeg rilascia in fase di accreditamento dei Titoli. Inoltre, con riferimento al Punto 2.15 del DCO, si ritiene che il Progetto presentato all’Aeeg dovrà riportare la “*data di prima attivazione*” come stabilito dall’articolo 1, comma 1 delle nuove Linee Guida (Allegato A alla deliberazione EEN 9/11).

In relazione al Punto 2.13 del DCO, si segnala l’opportunità, eventualmente attraverso una modifica del decreto, di ampliare gli interventi ammissibili alle Tabelle A e B, allegato 1 del DN 20/7/2004 deve comunque essere garantita l’assenza di sussidi incrociati derivanti da attività non direttamente riferibili all’offerta di gara per la distribuzione del gas.

In merito a quanto indicato al punto 3.5, si rileva infine che la verifica del raggiungimento dei $TEE_{previsti}$ per ogni anno di durata della concessione e le eventuali penali/sanzioni dovrebbero essere applicate dal soggetto di cui all’art.2, comma 5, del D.M. 226/11 in funzione di quanto specificato nel contratto di servizio e non dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3

Si condivide la necessità di prevedere che la prima verifica riguardi cumulativamente i primi tre anni? Alternativamente, in che modo si propone che venga gestita la verifica degli impegni in capo ai gestori per i primi tre anni di concessione?

Anigas esprime preoccupazione per le conseguenze che possono derivare dalla prima verifica effettuata sui primi tre anni cumulati.

Infatti tenuto conto il possibile incremento annuale degli obblighi si potrebbero determinare effetti altamente pregiudizievoli per via del conguaglio previsto dall’art. 8 comma 6 DM n. 226/11.

Al fine di semplificare la procedura di verifica del rispetto degli impegni assunti, si propone inoltre che i titoli addizionali da annullare per l’anno t rispetto alla quota di obiettivo nazionale di ciascun soggetto obbligato

vengano annullati solo assumendo come riferimento la quantità di titoli da generare, indipendentemente dalle tempistiche di verifica da parte dell’Autorità del rispetto della quota dell’obbligo nazionale. In altri termini il gestore nello stesso anno t+1 in cui si vede riconosciuto il contributo tariffario per il raggiungimento del proprio obbligo annuale, si vedrebbe riconosciuto anche il contributo tariffario corrispondente ai titoli addizionali prodotti per effetto degli investimenti di efficienza energetica realizzati sulla base degli impegni assunti in sede di gara.

In ogni caso, il primo anno in cui il gestore deve adempiere all’impegno si ritiene debba essere il terzo basato sui dati dell’anno t-2; in questo modo gli interventi interesserebbero 10 anni dei 12 della concessione, senza necessità alcuna di cumuli.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 4

Si condividono gli orientamenti sulle modalità operative di attuazione del Regolamento finalizzate a consentire la verificabilità del requisito che gli investimenti in efficienza energetica siano realizzati nell’ambito gestito e successivamente all’aggiudicazione della concessione? Se no, per quali motivi? Quali proposte alternative si formulano?

Anigas apprezza la proposta della Autorità secondo la quale i gestori possano adempiere agli impegni assunti in sede di gara con riferimento agli investimenti in efficienza energetica anche attraverso TEE generati da progetti acquisiti da soggetti terzi. Si evidenzia tuttavia al riguardo che tale soluzione, unitamente al fatto che gli impegni presi devono essere soddisfatti in riferimento ad investimenti di efficienza energetica effettuati nell’ambito considerato, potrebbe generare di fatto un mercato “parallelo” a quello già esistente su base nazionale per i TEE oggetto di compravendita ai fini dell’adempimento degli obiettivi obbligatori, con possibile accentuazione delle criticità legate alla scarsità di titoli disponibili sul mercato (con possibili rischi inoltre di speculazione che si potrebbero delineare in quanto in quel territorio ci sarebbe solo “quel” distributore obbligato). Non si condivide quindi la previsione di “territorialità” dei progetti stessi in quanto peraltro non sussiste obbligo di registrare i territori nei quali vengono realizzati i progetti di efficienza energetica.

Mancando quindi le condizioni per la realizzazione di un vero mercato che scongiuri possibili speculazioni, si auspica una apertura all'acquisto *puro* dei titoli. In tal senso, l'acquisto *puro* di titoli dovrebbe comunque prevedere un'ideale procedura per l'attribuzione/indicazione (o la possibilità di attribuzione/indicazione da parte del soggetto che li genera) della localizzazione geografica di realizzazione dei corrispondenti investimenti (una sorta di "marchio" del Comune/Comuni o dell'ambito di realizzazione dell'intervento).

In caso di acquisizione della titolarità di progetti realizzati da terzi, si condivide in linea generale che sia garantita la trasparenza dei contenuti dei corrispondenti accordi, tutelandone tuttavia la riservatezza.

Si ritiene però che la prescrizione del punto 4.3 sul trattamento da riservare ai contenuti economici degli accordi possa rappresentare una ulteriore difficoltà e impedimento al raggiungimento dell'obiettivo. Tale richiesta creerebbe un trattamento discriminatorio di tali fattispecie rispetto ai Progetti realizzati in proprio, dove non risulterebbe obbligatorio esporre i contenuti economici dell'iniziativa.

Si potrebbe valutare di prevedere una diversa ponderazione tra l'acquisto del progetto e la produzione in proprio del progetto.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 5

Si condividono le considerazioni sopra esposte? Se no, per quali motivi? Vi sono ulteriori profili che si ritiene debbano essere considerati dall'Autorità in relazione agli aspetti trattati in questo paragrafo, quando sarà stato definito il quadro di riferimento normativo del meccanismo per gli anni rilevanti ai fini attuativi del Regolamento?

Anigas, condividendo la forte indeterminatezza sia connessa al valore assoluto degli impegni assunti dai gestori in sede di gara che all'entità degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che dovranno essere conseguiti negli anni a venire, ritiene indispensabile la previsione di un contributo tariffario a copertura degli oneri sostenuti dai gestori per rispettare gli impegni in investimenti in efficienza energetica assunti in sede di gara.

In assenza di un meccanismo di riconoscimento il gestore **si ritroverebbe altrimenti a sostenere due volte i costi di investimento in efficienza energetica** (una volta al momento della sua realizzazione per ottemperare agli obblighi assunti per effetto della gara e una volta all'atto del riconoscimento agli Enti concedenti del corrispondente controvalore economico dei TEE prodotti, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Regolamento).

Si ritiene quindi, che anche per i TEE derivanti dagli investimenti di efficienza energetica addizionali sostenuti per effetto degli impegni di gara, debba essere previsto un contributo analogo a quello riconosciuto ai soggetti obbligati ai fini del soddisfacimento delle rispettive quote di obbligo nazionale di efficienza energetica (che in ogni caso andrebbe adeguato alla luce delle criticità evidenziate negli ultimi anni).

Il controvalore complessivo per i titoli addizionali prodotti verrebbe di fatto ad essere trasferito agli Enti concedenti, a fronte dell'onere sostenuto dall'impresa di distribuzione per l'investimento di efficienza energetica, per il quale alla stessa impresa non rimarrebbe alcun contributo a compensazione (come invece avviene per gli investimenti in efficienza energetica volti al raggiungimento del proprio obiettivo annuale). Solo in questo modo l'onere per l'investimento addizionale di efficienza energetica verrebbe ad essere sostenuto una sola volta.

Le criticità e gli elementi di incertezza evidenziati per il meccanismo di valutazione degli investimenti di efficienza energetica, rendono estremamente difficili e aleatorie le previsioni di investimento al riguardo di cui tener conto in sede di gara, anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

In conclusione preme poi sottolineare come i cinque punti (sui 28 complessivi) previsti dal regolamento per gli investimenti in miglioramento dell'efficienza energetica siano formalmente volontari ma sostanzialmente obbligatori per riuscire nel concreto ad aggiudicarsi la gara d'ambito. Corredare tale punteggio ad obblighi che verosimilmente andranno crescendo temporalmente rischia di creare effetti distorsivi e non coerenti con le finalità dell'impianto normativo nel suo complesso.

Ferma restando l'imprescindibilità del riconoscimento di un contributo a fronte degli investimenti di efficienza energetica, occorre chiarire inoltre se la

remunerazione garantita ai gestori così come prevista nel DCO per cui “la previsione di un contributo tariffario a copertura degli oneri sostenuti dai gestori per rispettare gli impegni in investimenti in efficienza energetica assunti in sede di gara” si intende :

- 1) il semplice riconoscimento del valore del TEP che poi verrà girato al Comune
- 2) un contributo aggiuntivo rispetto a quello riconosciuto al punto precedente, che rimarrà nella disponibilità del gestore a parziale copertura degli investimenti di cui sopra.

Nel caso valga l'ipotesi 1 sarebbe opportuno specificare che al Comune andrà versato solo quanto riconosciuto dall'autorità.